

# **STATUTO**

**DELLA**

**ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI DI MANTOVA - ODV**

**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI  
CON DELIBERAZIONE N. 2 DEL 1 GIUGNO 2019**

**MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI  
CON DELIBERAZIONE N. 2 DEL 30 SETTEMBRE 2022**

## **Art. 1 – Denominazione**

La A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) di Mantova – ODV (Organizzazione di Volontariato), regolarmente costituita a norma delle disposizioni del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo settore o CTS), assume la forma giuridica di “Associazione di Volontariato”. L’A.V.O di Mantova ODV, con ininterrotta attività dal 27/2/1995, regolarmente costituita a norma delle disposizioni del codice civile con atto del notaio Luca Lubrano di Mantova Rep. 23279/3725 registrato il 17/1995 al n°272, è Ente del Terzo settore.

L’A.V.O. ODV ha durata illimitata ed ha la propria sede legale in Strada Montata n. 2 A in Mantova e la propria sede operativa in Mantova viale Albertoni n.1 all’interno dell’ASST Carlo Poma.

## **Art. 2 - Finalità e attività - Disposizioni Generali**

L’A.V.O. di Mantova ODV esercita in via esclusiva e comunque principale l’attività di interesse generale di cui all’art. 5 co. 1 lett. c del D.Lgs 117/2017 e ss per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività di interesse generale sono svolte prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. In particolare:

- a) intende rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici, un servizio qualificato, volontario e gratuito;
- b) fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale;
- c) opera nelle strutture ospedaliere e nelle altre strutture socio-assistenziali con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati nell'ambito delle strutture stesse offrendo loro, durante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia: con l'esclusione però di qualunque mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale medico e paramedico. E' una presenza che integra e non si sostituisce a

quelli che sono i compiti perseguiti e le responsabilità assunte dalle organizzazioni nelle quali svolge la sua attività;

- d) collabora con le Istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;
- e) si impegna anche in progetti e sperimentazioni mirati a migliorare il servizio a favore dell'ammalato;
- f) promuove la cultura della solidarietà nelle nuove generazioni anche costruendo un collegamento diretto e bilaterale con Scuola e Università. A tal fine, l'A.V.O di Mantova ODV si impegna a favorire la nascita di aggregazioni di giovani che possano offrire all'A.V.O. le loro peculiari risorse;
- g) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, mediante richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'A.V.O. di Mantova ODV è associata all'A.V.O. regionale Lombardia e alla Federavo, delle quali condivide i principi ispiratori e rispetta le direttive e le linee guida. In particolare fa propri e recepisce nel proprio Statuto gli articoli concernenti competenze e prerogative degli organismi regionali e nazionali.

### **Art. 3 - Associati**

L'A.V.O. è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee, che ne condividano gli scopi, ne accettino lo Statuto e che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore di ricoverati presso presidi sanitari e socio-assistenziali. Il numero degli associati è illimitato.

In caso di associati minorenni, il diritto di voto è attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

#### **Art. 4 - Criteri di ammissione e cessazione dalla qualità di associato**

Sono ammessi a diventare associati dell'A.V.O. di Mantova ODV, secondo criteri non discriminatori e con giudizio motivato del Consiglio Direttivo, i Volontari maggiori di età, che:

- a) abbiano partecipato al corso di formazione base organizzato dall'Associazione;
- b) abbiano svolto con profitto e continuità, un periodo di servizio in ospedale o in altre strutture socio-sanitarie non inferiore a 20 ore distribuite nell'arco temporale di tre mesi;
- c) accettino di essere sottoposti ad un colloquio sulla conoscenza delle finalità e dello spirito dell' A.V.O;
- d) dichiarino la propria disponibilità al coinvolgimento nella vita associativa;
- e) si impegnino a rispettare con coerenza i principi e le finalità dello statuto A.V.O;
- f) abbiano una adeguata preparazione che li metta in grado di realizzare le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione;
- g) dichiarino di non far parte di altre Associazioni o Gruppi di volontariato o di altra natura in contrasto o incompatibili con i principi e l'attività dell'A.V.O o che, comunque, possano arrecare diretto ed indiretto pregiudizio alla Associazione medesima;
- h) si impegnino a comunicare al Presidente dell'A.V.O, per iscritto, l'intenzione di candidarsi a cariche politiche o amministrative o altre cause di incompatibilità.

I volontari, in possesso dei predetti requisiti, devono presentare istanza scritta. Sull'istanza di adesione, entro trenta giorni dal ricevimento, delibera il Consiglio Direttivo il quale può rigettare la domanda con provvedimento motivato. Contro il provvedimento di rigetto del Consiglio Direttivo, entro 60 giorni, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Costituiscono cause di cessazione dalla qualità di socio dell'Associazione:

- 1) la morte;
- 2) il recesso;
- 3) l'esclusione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente

dell'Associazione ed essa produrrà i suoi effetti entro la fine dell'anno solare.

L'esclusione del socio è deliberata dal Collegio dei Probiviri, su proposta del Consiglio Direttivo, per gravi motivi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono "gravi motivi", ai sensi dell'art. 24 codice civile, i seguenti comportamenti del socio:

- mancato versamento delle quote e dei contributi associativi per due annualità anche non consecutive, alle rispettive scadenze, secondo quanto stabilito dal successivo punto 5 b;
- irreperibilità di fatto per almeno due anni consecutivi;
- mancata prestazione della propria attività secondo quanto previsto dal successivo articolo 5 punto b) o eccessivo assenteismo dal servizio;
- mancata osservanza dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni assembleari e delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dal successivo articolo 5 b;
- attività che in qualsiasi modo possano recare nocumento alla immagine e al prestigio dell'Associazione.

In caso di cessazione dalla qualità di socio, le quote annuali sono intrasmissibili, non sono ripetibili e non può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Qualora le inadempienze del socio non siano così gravi da determinare la sua esclusione dall'Associazione o, al contrario, qualora siano così gravi da giustificare un provvedimento cautelare da adottare nelle more del procedimento di esclusione, il Consiglio Direttivo può sospendere l'interessato per un periodo determinato.

L'esclusione del volontario che non abbia ancora i requisiti per diventare socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l'interessato.

L'Aspettativa, ossia l'assenza autorizzata dal servizio, non costituisce causa di cessazione dalla qualità di socio.

## **Art. 5 - Diritti e doveri del socio**

### **a. Ogni associato ha il diritto di**

- partecipare alle Assemblee ed esprimere liberamente il proprio voto;
- eleggere ed essere eletto liberamente e democraticamente negli Organi della Associazione;
- approvare lo Statuto e le sue modificazioni;
- usufruire di tutti i servizi forniti dall'Associazione;
- esaminare i libri sociali che sono sempre disponibili presso la sede dell'Associazione, previo appuntamento, anche telefonico, con il Presidente o con chi ne fa le veci;
- essere informato su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- farsi promotore di progetti da sviluppare che siano attinenti all'attività istituzionale dell' A.V.O.;
- recedere liberamente dall'Associazione.

### **b. Ogni associato ha l'obbligo di:**

- rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento nonché le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo;
- corrispondere la quota associativa o i contributi nella misura stabilita dall'Assemblea;
- prestare l'attività preventivamente concordata ed organizzata;
- partecipare alla formazione permanente e alle riunioni generali e di reparto.

I predetti obblighi, salvo quelli direttamente connessi alla qualità di socio, si applicano anche ai volontari tirocinanti.

## **Art. 6 - Gli organi dell'associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Collegio di verifica contabile;

- Collegio dei Probiviri.

## **Art. 7 - Assemblea**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

L'assemblea ha i seguenti compiti inderogabili:

- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri;
- eleggere e revocare i componenti del Collegio di verifica contabile;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo/rendiconto di cassa;
- deliberare sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'Assemblea;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità ed urgenza;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- stabilire l'ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico degli aderenti;
- essere informata periodicamente sulle attività di rappresentanza nell'ambito regionale e federativo, facendosi anche promotore di iniziative da proporre in A.V.O. regionale e in Federavo;
- deliberare su ogni altra questione che venga sottoposta alla sua attenzione ed inserita all'ordine del giorno;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata a mezzo consegna a mani del socio, a mezzo di posta elettronica, dichiarata come valido avviso di convocazione da parte del socio al momento della iscrizione dello stesso all'Associazione, o con qualunque altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta conoscenza.

L'avviso dovrà essere trasmesso almeno 15 giorni prima la data dell'Assemblea e dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta.

Le deleghe non sono ammesse nelle votazioni a scrutinio segreto e per le elezioni degli organi associativi. Non è ammessa più di una delega salvo diversa deliberazione da parte dell'Assemblea che, comunque, non potrà deliberare un aumento delle deleghe oltre le tre.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

a) L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Quorum costitutivi e deliberativi: essa è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega conferita ad altro socio, della metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

b) In via straordinaria l'Assemblea è convocata dal Presidente su iniziativa propria e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ovvero qualora ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o un decimo dei soci. La richiesta motivata deve essere indirizzata al Presidente, o, in caso di sua indisponibilità, al Vicepresidente o al Presidente del Collegio dei Probiviri. L'Assemblea straordinaria è

inoltre convocata per deliberare le modifiche allo Statuto nonché per lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina dei liquidatori.

Quorum costitutivi e deliberativi: essa è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega conferita ad altro socio, della metà più uno degli aventi diritto. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto di cassa o del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, per la trasformazione, fusione e scissione, è sempre necessario il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

### **Art. 8 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dallo Statuto agli altri organi associativi.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea e scelti tra le persone fisiche associate.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non verranno iscritte nel registro del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

E' composto da 5 a 7 membri ed elegge, nel suo seno, il Presidente, che ha la rappresentanza dell'Associazione, e un vice-presidente che ne fa le veci in assenza o impedimento del Presidente. Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- emanare atti di indirizzo e disposizioni esecutive;

- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- emanare il Regolamento su mandato dell'Assemblea e provvedere ai suoi eventuali aggiornamenti;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali nonché, su espressa delega dell'Assemblea, quando ciò sia reputato necessario od opportuno, apportare variazioni tra i capitoli di spesa del bilancio;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
- nominare il segretario, il tesoriere e i responsabili di reparto;
- proporre al Collegio dei Probiviri la sospensione e l'esclusione di un associato;
- stipulare convenzioni od accordi con Enti o Istituzioni, pubblici o privati e deliberare le modalità di attuazione;
- ratificare, nella prima seduta utile, gli atti compiuti dal Presidente dell'Associazione per motivi di necessità ed urgenza;
- autorizzare il Presidente dell'Associazione ad accettare donazioni, eredità o legati;
- determinare le modalità e i tempi per il versamento della quota associativa annuale;
- in genere provvedere a tutti gli atti di amministrazione;
- svolgere ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di singoli o più affari correnti nonché affidare a soci esperti specifici incarichi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente di norma una volta ogni due mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo è costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.

Le riunioni, su decisione del Presidente, possono avvenire anche con modalità telematica (tele o videoconferenza).

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, è causa di decadenza del Consigliere assente, previa assunzione di formale delibera del Consiglio nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

Avverso il provvedimento di decadenza, il Consigliere decaduto può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

### **Art. 9 - Il Presidente**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti e a scrutinio segreto. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 13 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti artt. 7 e 8.

Il Presidente, o in caso di sua assenza il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- b) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- d) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f) in caso di comprovata necessità e di urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
- g) sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione;

- h) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi;
- i) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione.

Il Presidente risponde del proprio operato direttamente all'Assemblea.

### **Art. 10 - Collegio di verifica contabile**

E' composto di tre membri ed elegge fra essi il Presidente. Provvede al controllo dei conti dell'Associazione e riferisce annualmente all'Assemblea.

### **Art. 11 - Collegio dei Probiviri**

E' composto di tre membri ed elegge fra essi il Presidente.

E' investito, su proposta del Consiglio Direttivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide in via definitiva sull'esclusione per gravi motivi del socio o del volontario non ancora associato, quali che siano le funzioni ricoperte, ai sensi del precedente art. 4. Giudica secondo imparzialità dopo apposita istruttoria e nel rispetto del diritto di difesa dell'associato o del volontario non ancora associato. Il provvedimento emesso è inappellabile.

### **Art.12 - Segretario e Tesoriere**

**Il Segretario** coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci e del registro dei volontari;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- coordina l'attività delle altre persone addette alla Segreteria.

**Il Tesoriere:**

- predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo;
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

### **Art. 13 - Norme riguardanti gli Incarichi Sociali**

Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono gratuiti, hanno durata di tre anni e possono essere rinnovati. Pure gratuite sono le prestazioni fornite dai volontari. Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo, del Collegio di verifica contabile o del Collegio dei Probiviri, per dimissioni od altra causa, sarà sostituito per surrogazione con il primo dei non eletti dall'organo collegiale cui appartiene. Nel caso non sia possibile la surrogazione, L'Assemblea verrà convocata per la nomina del nuovo componente. Il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti. La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Direttivo e meno di due per il Collegio di verifica contabile e per il Collegio dei Probiviri. Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa.

### **Art. 14 - Incompatibilità**

La qualità di volontario-associato è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo o professionale eventualmente intrattenuto con l'Associazione stessa. E' altresì incompatibile l'assunzione di qualunque carica elettiva in organismi dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle città metropolitane, dei Comuni e delle Circoscrizioni dei volontari-associati che rivestono anche incarichi direttivi nell'Associazione.

Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio di Verifica Contabile e del Collegio dei Probiviri non possono essere in rapporto di parentela, di affinità, di coniugio o convivenza more uxorio fra loro o con componenti di altro organo sociale sopracitato.

Non si può ricoprire più di una carica elettiva o avere più di un incarico. Pertanto, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio di Verifica Contabile e del

Collegio dei Probiviri non possono svolgere contemporaneamente altri incarichi all'interno dell'Associazione.

### **Art. 15 - Finanziamento**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- raccolte pubbliche e private di fondi;
- contributi dello Stato, Enti e Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio attraverso delega del Presidente.

### **Art. 16 - Contabilità e patrimonio**

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo e il progetto di bilancio preventivo sono predisposti a cura del Consiglio Direttivo, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario e depositati presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo con la maggioranza assoluta in prima convocazione e con quella semplice in seconda convocazione.

Il patrimonio dell'organizzazione di volontariato A.V.O. di Mantova ODV, comprensivo di

eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E', pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo", salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

### **Art. 17 - Copertura Assicurativa**

L'Associazione curerà per i propri soci che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente. Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.

### **Art. 18 - Libri associativi**

L'Associazione, mediante il Consiglio Direttivo che ne curerà la tenuta e l'aggiornamento, deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri Organi associativi, sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

### **Art. 19 - Quota Sociale**

La quota associativa è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale e non è restituibile in caso

di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

### **Art. 20 - Scioglimento e messa in liquidazione**

Lo scioglimento dell'Associazione, per cessazione dell'attività o per qualsiasi altra causa, deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze qualificate previste.

Dopo la procedura di liquidazione, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D.Lgs 117/2017 ss, se istituito o previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad altre Associazioni di volontariato o Enti del Terzo settore che siano in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto.

### **Art. 21 - Regolamento**

Il Consiglio Direttivo, su mandato dell'Assemblea ordinaria, provvede a redigere ed aggiornare il Regolamento al fine di dettare norme specifiche per la corretta esecuzione del presente Statuto nonché per predisporre gli strumenti più opportuni ed idonei per l'effettiva messa in pratica delle disposizioni contenute nello Statuto stesso.

### **Art. 22 - Norme di rinvio e transitorie**

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si osservano le norme previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla sua

operatività.

Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione al Registro regionale per il volontariato.

L'Associazione sarà a tutti gli effetti Ente del Terzo settore ed iscritta nel Registro Unico nazionale del Terzo settore dal momento della istituzione del predetto Ufficio.

3 2495 10/11/2022

0,00 **TNH22L002495000WE**  
0,00 *codice identificativo*  
*per eventuali adempimenti successivi*

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNH

